



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

Cod. Fis. 82000270601

Sede: Via Dell'Aquila Romana 2

pec: pec@comunearpinopec.it

Prot. n. 7681/5

Ord. n. 18

IL SINDACO

Quale massima autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24.02.1992 n. 225;

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

VISTA la Delibera di G.R. n. 270 del 15.05.2020 di approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28.10.2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04.06.2020, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28.10.2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28.10.2002, n. 39";

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada;

VISTI gli articoli 423, 424,425, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTO l'art. 20 del Regolamento Comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio, approvato con Delibera di CC n. 19 del 30.06.2014;

VISTO il T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773/31;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Ritenuto che lo stato di incuria e di abbandono di taluni appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno del Centro Urbano, sono divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti, erbe incolte e dimora stabile di diverse specie di animali potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;

Accertato che numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali sovente determinano gravi problemi di visibilità e di viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra giugno e settembre;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA E DISPONE

1. Ai proprietari di aree verdi aventi i fronti su strade comunali di procedere alla eliminazione di erbe infestanti onde prevenire l'insorgere di incendi;
2. Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili e stradali, agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, di aree in genere non edificate, ciascuno per le proprie competenze, di procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizia, materiale putrescibile, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi altro tipo di rifiuto;
3. Ai soggetti indicati nel punto che precede di provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
4. Che in tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura durante i periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi;
5. Ai soggetti indicati al punto 1) di eliminare, per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore di mt 10, la sterpaglia e la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo ferrovie, in prossimità di fabbricati e/o impianti, in prossimità di lotti interclusi e confini di proprietà;
6. Che i proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie devono essere contenute come prevede il Codice della Strada;

7. Ai proprietari confinanti ed ai conduttori dei fondi di rimuovere per tutto il tratto stradale corrente per tutta la loro proprietà o fondo goduto le pietre e i materiali, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse;
8. Nel periodo stabilito di "grave pericolosità" a rischio incendio boschivo, ai sensi dell'art. 10 c. 5 L. 353/2000, sono vietate tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

DISPONE ALTRESI'

Che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni corrispondenti, **come previste dal Regolamento di Esecuzione di Polizia Urbana, dal Regolamento di Esecuzione di Polizia Rurale** (ai sensi del Regolamento Comunale n. 19 del 30.06.2014), **dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla Legge n. 353 del 21.11.2000;**

In ipotesi di accertate violazioni al presente atto, si procederà ad inoltrare apposite informative all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La P.L., il Comando dei Carabinieri e tutti gli Enti territorialmente preposti sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

La Protezione Civile potrà segnalare situazioni di pericolo ovvero omissioni a quanto previsto nella presente ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Stazione Carabinieri di Arpino;
- Al responsabile della Polizia Municipale
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Frosinone;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone;
- Associazione di volontariato di protezione civile attiva sul territorio comunale;
- Presidenza Giunta Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

Entro 60 gg dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Arpino al Tribunale Amministrativo del Lazio

Entro 120 gg dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Arpino al Presidente della Repubblica Italiana.

Arpino, 26.06.2023

IL VICESINDACO
ING. MASSIMO SERA

